

Ora darò lettura dell'articolo 1 del progetto di legge proposto dal Ministero :

« Il mandamento di Casale Monferrato è diviso in due. Il primo mandamento è limitato all'abitato della città dentro al recinto, eccettuato il quartiere denominato dell'Ala, ossia la parrocchia del Santissimo Sacramento, come trovasi di presente circoscritta. Il secondo comprenderà, oltre al detto quartiere dell'Ala, tutto il rimanente territorio mandamentale fuori delle mura. »

(È approvato.)

« Art. 2. È conservata pel primo mandamento di Casale l'attuale giurisdizione di seconda classe.

« È creata pel secondo una giurisdizione di terza classe. »

(È approvato.)

L'ora essendo tarda, si rimanderà a domani la votazione per squittinio segreto.

Debbo pregare la Camera di trovarsi domani per tempo

alla seduta per poterla aprire in comitato segreto, dovendosi deliberare intorno alla tipografia della Camera. L'adunanza pubblica seguirà immediatamente questa riunione privata.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Comitato segreto per deliberare intorno alla tipografia della Camera;

2° Votazione per squittinio segreto sul progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale;

3° Discussione del progetto di legge pel riordinamento del baraccellato in Sardegna;

4° Discussione del progetto di legge per cessione dello stabilimento metallurgico in Sampierdarena.

TORNATA DEL 27 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Votazione per squittinio segreto, ed approvazione del progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale — Annullamento delle elezioni dei collegi di Levanto e di Bobbio — Discussione del progetto di legge pel riordinamento del baraccellato in Sardegna — Osservazioni del deputato Quaglia, e risposte del ministro dell'interno — Opposizione del deputato Angius, e risposte del deputato Sulis — Approvazione degli articoli fino al 12 — Proposizione soppressiva del deputato Sulis sull'articolo 13 — Parlano i deputati Asproni, Pisano-Marras, relatore, Garelli ed il ministro dell'interno — Approvazione di quell'articolo emendato e dei seguenti — Votazione ed approvazione dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge del ministro degli esteri per un trattato di navigazione e commercio col granducato di Mecklembourg-Schwerin — Votazione ed approvazione dell'articolo unico del progetto di legge per la cessione dello stabilimento metallurgico di San Pier d'Arena — Rinvio della votazione per squittinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, ed espone il seguente sunto di una petizione ultimamente pervenuta alla Camera.

5148. 408 commercianti sulla piazza di Genova, proprietari di bastimenti e capitani marittimi, accennati i vivissimi bisogni che da lungo tempo si fanno sentire in quel porto per il prolungamento del molo nuovo, per lo scavamento del fondo e per la fondazione di estese calate nell'interno del perimetro di esso; fatta un'accurata esposizione dei motivi per cui urgentissime divennero tali spese, invitano la Camera a prendere in seria considerazione la condizione di quel porto ed a raccomandarlo con energico voto al Ministero dei lavori pubblici, affinché metta in atto le ripetute sue promesse intorno al medesimo.

PRESIDENTE. Secondo porta l'ordine del giorno, si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge, per la divisione del mandamento di Casale.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	114
Maggioranza	58
Voti favorevoli	78
Voti contrari	36

(La Camera adotta.)

Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della precedente tornata.

(È approvato.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sulis per riferire sopra un'elezione.

SULIS. La Camera, nella tornata del 19 marzo, ordinava un'inchiesta giudiziaria sull'elezione del generale Lorenzo Montale, nominato deputato nel collegio di Levanto, diviso

nelle due sezioni di Levanto e di Godano. Essendosi compiuti gli atti dell'inchiesta, vengo a riferire su essi.

Vari furono i capi d'accusa promossi dalla protesta all'elezione; ma, prima di far parola di essi, dirò su qual risultato l'ufficio III basò principalmente il giudizio suo per l'annullamento della seguita elezione nel collegio di Levanto. Dall'esame di otto testimoni, alcuni dei quali erano membri dell'ufficio provvisorio e definitivo della sezione di Levanto, risulta che la lista elettorale, sulla quale si fecero i diversi appelli per le votazioni, componevasi delle liste parziarie dei diversi comuni componenti la sezione. Nelle medesime liste parziarie vari elettori erano nominati reiterate volte, essendo replicatamente iscritti in quelle varie liste comunali; laonde è che, occorrendo gli appelli, vari elettori venivano chiamati tante volte quante i nomi loro riscontravansi in esse liste. Anzi uno di quei testimoni, scrutatore all'ufficio definitivo, nel suo giurato esame afferma che di siffatta irregolarità fece avvertiti i suoi colleghi. Ben è vero che questo medesimo teste, in un suo foglio diretto al giudice istruttore dell'inchiesta, scrisse che, non ostante siffatta irregolarità, gli elettori all'appello nominati replicatamente votarono una sola volta; ma di questa circostanza non si ha menzione nel giudiziario suo esame. Ben è vero pur anco che gli altri testimoni non accertarono se veramente, per effetto di quelle reiterate chiamate all'urna di quegli elettori, qualcuno di essi abbia più volte votato; ma, ad ogni modo, l'irregolarità della lista generale rimane accertata e fu confermata dal giudice istruttore che, a carte 55 degli atti, verificò che realmente figurano in essa ripetuti i nomi di alcuni elettori. Laonde è che rimane chiarito la sezione di Levanto non constare veramente di 536 elettori, siccome dicesi nel verbale della sezione numero 4, ma sibbene di numero inferiore; circostanza questa che vizia perfino l'applicazione fattasi della legge elettorale, per quanto riguarda la prima maggioranza sulla totalità dei voti dati nel primo scrutinio ragguagliata al numero degli elettori iscritti.

Dirò ora brevemente dei vari specifici capi d'accusa scritti nella protesta.

Sul primo capo, delle mene cioè di molti parroci e loro dipendenti contro il competitore del Montale, l'avvocato Giulio Rezasco, da loro raffigurato come socialista, nemico della religione e studioso solo di procacciarsi fortuna colla deputazione, si esaminarono venti testimoni, che deposero di tali mene quasi unicamente sulla pubblica voce; varie circostanze più minute accennarono alcuni, ma si riferiscono a discorsi tenuti in un caffè e contraddetti dagli amici del Rezasco. Ben dal complesso di quegli esami risulta che i preti contraddicevano in gran numero alla candidatura del Rezasco, di che si ha pur prova nella lettera di un prevoisto unita agli atti, e che fu pubblicata nel *Corriere mercantile* di Genova, ma non altro specifico conato di intrighi occulti appare verificato.

Sul secondo capo, che, cioè, alcuni caldissimi partigiani del Montale negoziassero voti pel loro protetto, si esaminarono 24 testimoni, i quali accertarono che gli amici dei due candidati Montale e Rezasco ugualmente si adoperarono a persuadere gli elettori e offrirono loro indennità di via e consimili comodità.

Sul terzo capo, che, cioè, per voci sparse di collisione fra gli abitanti di Vernazza e di Monterosso il sindaco di Vernazza partisse con alcuni suoi compaesani al momento del ballottaggio, si esaminarono tre testimoni, che ben parlano delle paure di quel sindaco, dei malumori fra gli elettori di quei due comuni dissenzienti sulla scelta del candidato e

della partenza del sindaco medesimo al momento del ballottaggio, ma non dicono se fosse seguito da altri elettori.

Sul quarto capo, che, cioè, i fautori del Montale vociferassero avere l'intendente generale di Genova scritto al parroco di Monterosso raccomandandogli il Montale, con quattro testimoni, che sono sottoscrittori della protesta, è accertato il fatto; che anzi uno dei medesimi lasciò negli atti una lettera autografa dell'intendente generale, che smentisce la falsa notizia del suo supposto interessamento pel Montale.

Sul quinto capo, che, cioè, lo stesso generale Montale abbia con apposite missive autorizzato qualcuno dei suoi fautori ad incontrare qualunque impegno e spesa per riuscire deputato, vari testimoni si esaminarono, ma nulla di tutto ciò si provò; che anzi da lettera scritta al Montale e da lui deposta in atti apparirebbe del come egli ricusasse di accettare la candidatura.

Per ultimo, dall'esame di sei testimoni apparve che le schede per la formazione dell'ufficio definitivo nella maggior parte erano in un medesimo ordine di nomi uguali favorevoli al Montale, i di cui partigiani assai si adoperarono a far riuscire questo loro disegno.

Però l'ufficio III anche per quest'ultima circostanza di fatto, ma specialmente per l'evidente irregolarità della lista elettorale della sezione di Levanto, per la quale le operazioni elettorali furono viziate nella stessa primitiva loro origine, vi propone di doversi annullare l'elezione seguita nel collegio di Levanto addì 11 marzo or passato mese.

Vi prego pertanto, o signori, di accettare questa deliberazione dell'ufficio III.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio III, che sono per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Levanto nella persona del generale Montale.

(Sono approvate.)

La parola spetta al deputato Cavallini per riferire intorno ad un'elezione.

CAVALLINI, relatore. Ho l'onore di riferire, a nome dell'ufficio VI, sull'elezione del collegio di Bobbio.

Consta quel collegio di due sezioni: l'una di Bobbio, l'altra di Ottone.

Gli elettori iscritti in quel collegio ascendono a 210, cioè 101 nella sezione di Bobbio, 109 in quella di Ottone. Presero parte alla votazione, nella sezione di Bobbio, elettori 66; il signor marchese Faustino Malaspina vi ebbe voti 25, e il signor Santo Palazzi, di Genova, 52; gli altri voti andarono dispersi su altri candidati.

Nella sezione di Ottone votarono elettori 65; il signor marchese Malaspina ottenne voti 28, ed il signor Santo Palazzi 27. Così votarono in totale elettori 131; il signor marchese Malaspina ne conseguì 63, ed il signor Santo Palazzi 60.

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza prescritta dalla legge, si procedette alla votazione di ballottaggio.

In questa seconda votazione presero parte elettori 150; in entrambe le sezioni il signor Santo Palazzi, di Genova, ebbe voti 62, il signor marchese Faustino Malaspina voti 58.

Il signor Santo Palazzi, come colui che riportò il maggior numero di suffragi, venne dall'ufficio elettorale proclamato a deputato.

Le operazioni elettorali furono esattamente osservate; senonchè l'ufficio VI, riconoscendo che il signor Santo Palazzi è ricevitore principale delle dogane in Genova, e perciò trovasi nel caso contemplato nell'articolo 98 della legge elettorale, la quale non ammette alla deputazione

gli impiegati che appartengono all'ordine amministrativo, i quali non abbiano il grado uguale a quello di intendente generale di azienda, nè potendosi muovere dubbio che l'impiego di ricevitore principale delle dogane, occupato dal signor Santo Palazzi, sia compreso nel numero 4 dell'articolo 98 della legge elettorale, l'ufficio VI unanime vi propone l'annullamento della elezione fatta dal collegio di Bobbio.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione che sono per l'annullamento dell'elezione.

(Sono approvate.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DEL BARACCELLATO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per riordinamento dei baraccellati in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1604.)

La discussione generale è aperta.

Il deputato Quaglia ha facoltà di parlare.

QUAGLIA. È comune osservazione che tutte, o quasi tutte le leggi di maggiore importanza che da noi vengono sancite, sono imitazione di alcune dello straniero, singolarmente di Belgio e di Francia; e se questa fede al senno altrui è prova di savia prudenza di un popolo che sente non essere adulto nella vita di regime costituzionale, è però in sé un fatto poco lusinghiero per il nostro amor proprio.

Ora, o signori, io mi rallegro nel vedere proposta a legge un'istituzione la cui patente di nazionalità italiana è autentica, la cui originalità ci assolve dal titolo di plagiarci, e la quale in sé, a mio giudizio, è ottima, e parve anche tale al popolo sardo, il quale, quando fu minacciato di sua abolizione, ne chiese la conservazione colle giuste riforme.

Ciò mi è argomento di credere che essa adempie ad uno scopo di cui andammo finora inutilmente in cerca, la repressione dei furti campali. Io ho quindi presa la parola unicamente per mettere in evidenza il merito di cui si tratta e per invitare il ministro ad esaminare se non sia conveniente di far sì che quest'istituzione non sia solamente legge dell'isola, ma bensì di tutti gli Stati del Re di Sardegna. Cosa che io credo possibile, nè contraria ad alcuna nostra abitudine, non richiedendosi che l'aiuto del tempo e del sentimento del proprio interesse per dimostrarne i vantaggi sia agli assicuratori che agli assicurati.

Il carattere di questo progetto, fondato sull'eguaglianza di vantaggi fra i baraccelli, di libera collazione di gradi e avente un ordinamento disciplinare, ha tutte le garanzie di efficacia e ad un tempo di rispetto a tutte le libertà dei cittadini, e combatte solo quella di far del male.

Converrebbe però che non imponesse l'obbligo di associazione, ma fosse totalmente facoltativa e non vi fosse compreso che chi vuol esserlo, sia come assicurato che come assicuratore, in modo che non fosse che un'associazione mutua tutelata dal Governo.

Fra noi, o signori, nelle campagne, lo ripeto, è generalmente sentita la necessità di provvedimenti al tuttora crescente male dei furti campali; ma è generalmente sentita e lamentata l'inefficacia delle leggi finora fatte a tal uopo.

Sono ormai passati alcuni lustri che questo contagio sociale attacca e tende a distrurre una delle due più solenni condizioni del patto sociale che sono sicurezza personale e proprietà.

I Governi da più lustri si arrovelano la mente per porvi rimedio, promulgano leggi e istituiscono facoltà straordinarie; qual ne sia stato il risultato lo dice l'incessante lamento dei proprietari, affittavoli e dei coloni, ovvero di chicchessia possiede. E ciò singolarmente perchè non si seppero creare agenti che abbiano la perseveranza o l'interesse di fare applicare le leggi, sia perchè non si seppero abbastanza formulare i modi di prova dei reati; insomma perchè l'impunità è come fatto costante. Ogni volta che nel servizio pubblico si volle seriamente ottenere un dato servizio, si crearono specialità; così, per aver buone strade, si creò il corpo cui è affidato; per aver buoni studi e pratiche per le miniere, si creò il corpo delle miniere; così nell'esercito per la topografia, per il genio marittimo o idrografico, ecc.

Ebbene, l'istituzione di baraccelli ha questo merito, avrà questo risultato, perchè è una specialità.

Nè io saprei persuadermi, come molti lo sono, che la guardia nazionale possa supplire a questo bisogno. È proprio della guardia di fare ottimamente e con integrità e con zelo un servizio straordinario, ma volontario, e, direi, estemporaneo. Ma quell'onere, quel servizio, dal momento che è grave, che è permanente, che veste un carattere obbligatorio, non può più essere suo; la sorveglianza di cui si tratta, dovendo comprendere gli spazi distanti dagli abitati, dovendo essere incessante, severa, anzi quasi preventiva, non può essere occupazione dei cittadini; e, se loro si addossa tale carico, vi sarà bensì grande probabilità, possibilità, ma niuna certezza di costante, generale, seria applicazione pratica.

Io, quindi, ricordando l'inefficacia di tutte le precedenti e dell'attuale legge repressiva dei furti campali in Piemonte, e considerando l'opportunità, la saviezza congiunta a libertà di questo progetto di legge, esclusa la parte coattiva dell'articolo 15 ristretto alla Sardegna, conchiudo col pregare il ministro ad avvisare al modo di estendere il sistema a tutto lo Stato.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non ricuso certamente di studiare la questione che propone l'onorevole deputato Quaglia; stimo tuttavia di dover osservare fin d'ora alla Camera come per l'attuazione di un progetto consimile negli Stati di terraferma sorgere debbano, a mio avviso, non poche difficoltà. Egli è evidente che, dovendo la compagnia baraccellare rispondere in proprio dei danni cagionati dai furti che imprende ad impedire, deve necessariamente essere composta di persone solvibili; ora, io non so se, per le nostre abitudini, le persone solvibili d'ogni comune siano disposte ad assumere a loro carico la fatica personale di far questo servizio; io ne dubito fortemente. Il fatto diverso della Sardegna è frutto di un'abitudine antica, abitudine che non sussiste punto nella parte continentale del regno, che bisognerebbe creare, mentre tante e sì diverse sono le occupazioni più lucrose che facilmente possono abbracciare gli abitanti dei comuni di terraferma, da far prevedere che assai difficilmente le persone solvibili s'indurrebbero ad assumere questo servizio, salvo che se ne trovasse un numero tale da renderlo alquanto più mite.

Secondo, che mi pare in terraferma gli abitanti preferiscano di assegnare una paga a guardie esclusivamente adette a questo servizio, anziché intraprendere personalmente il carico di un servizio pubblico, cui forse ripugnerebbero persino in forza di diverse abitudini.

Per conseguenza, io assicuro l'onorevole deputato Quaglia che farò studiare la questione, promuovendone l'esame nelle singole località, acciocchè veggano gli uomini pratici tutti i

bisogni delle specialità locali, e quali siano le varie abitudini del paese, affinché possano informare la Camera ed il Governo su queste abitudini.

Io reputo che questo sistema sia utilissimo in Sardegna, perchè quivi vi ha un'abitudine antica, perchè in Sardegna la vita non presenta ancora quei mezzi facili di guadagno che presenta la terraferma, perchè anche altre abitudini della Sardegna portano gli uomini a darsi più facilmente alla caccia, sicchè gli uomini sono sempre in giro per le terre, abitudine che non sussiste affatto da noi. Quindi la sola cosa di cui posso assicurare l'onorevole deputato Quaglia si è che la questione sarà studiata.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola...

ANGIUS. Domando la parola. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Ha la parola.

ANGIUS. Io non avrei mai creduto che potesse venire sotto la considerazione e deliberazione della Camera un progetto di legge pel riordinamento dell'istituzione dei baracelli della Sardegna; perocchè la riconosceva indegna della presente civiltà, inutile del tutto, e, per peggio, gravosa ai contribuenti, ma già che venne, io farò l'ufficio che la coscienza mi detta.

Ho accennato con queste poche parole la mia opinione; ora la spiegherò, e, se parrà probabile alla Camera, il progetto sarà rifiutato.

Dicesi antichissima in Sardegna questa istituzione; tuttavia non va la sua origine tanto in là, quanto si può supporre. E infatti di essa non è traccia nel tempo in cui tutta l'isola era governata dai suoi principi naturali, e neppure se ne trova indizio nella carta che dicono *di luogo*, sotto il qual Governo più civile e liberale che altri stimi, erano le cose pubbliche molto meglio ordinate di quel che lo furono poi, quando il re d'Aragona, occupando una gran parte dell'isola per dedizione, soggettava il resto, dopo lunghissime sanguinose guerre, al suo dominio, e, spartendola in gran numero di feudi, la distribuiva tra i baroni che l'avevano aiutato alla conquista.

Fu dunque sotto il regime feudale, in quell'epoca deplorabile nella quale i miseri isolani erano spogliati dei loro diritti e di gran parte delle proprietà, che ebbe suo primo principio l'istituto dei baracelli. E se questo sia, come è veramente, vorremo noi in questi tempi raffermare e rinvigorire con novella sanzione una barbarica istituzione del feudalismo aragonese e castigliano? Si potrà opporre che anche dagli uomini di quei tempi potevano uscire consigli saggi e provvedimenti utili. Nè io lo nego, memore di non pochi argomenti; ma ciò non prova che siffatta istituzione, causata da condizioni di barbarie, se sia stata opportuna ed utile sotto le medesime, oggi, nella loro assenza, e che corrono tempi migliori, debba avvivarsi col voto del Parlamento.

E che le condizioni siano mutate appare in tutta evidenza. Allora, sotto i baroni stranieri, la proprietà era nella sua estensione diminuita dalla confiscazione, e molti terreni diventavano feudali; era diminuita nei suoi diritti dalle servitù, ed i proprietari non erano veramente proprietari; ora, abolito infine quel barbaro sistema, tolta ogni giurisdizione ai feudatari, sono ristabilite tutte le ragioni dei proprietari, e per larghe concessioni si sono distribuite ai poveri coloni moltissime terre.

A confermare ciò che ho detto sulla barbarie dell'istituzione del baracellato, giova che io riferisca alla Camera l'opinione dell'egregio uomo che, non ha guari, io citava nella discussione sopra il contratto delle saline, C. Ilarione

Petitti, il quale, nel suo discorso *Dell'abolizione della feudalità nell'isola di Sardegna e dei successivi miglioramenti colà fatti dalla Real Casa di Savoia*, a pagine 61-62, così scriveva:

« È questo (il baracellato) un istituto di assicurazione dei raccolti pendenti e del bestiame dagli attentati di distruzione o di furto, cui per parte di qualche malevolo venissero esposti; la sicurezza consiste nell'esercitata custodia per parte di alcuni armigeri a tal fine ordinati in compagnia, e nell'obbligo a questi d'indennizzare l'assicurato, ove riesca, ciò malgrado, danneggiato nei raccolti medesimi o nel bestiame, pagandosi in compenso una mercede da tutti corrisposta pel quieto e sicuro possesso dell'aver loro.

« Cotesto istituto certo è lodevolissimo, e molto acconcio dovevasi chiamare allorquando ideavasi in ispecie, e finchè non verrà ordinato e compiuto il narrato ripartimento delle terre (il quale è oggi fatto). Perocchè non può contendersi che i cultori dei terreni feudali, risiedendo lontano dai medesimi, e non avendo alcuna equa ripartizione di essi, era naturale che fossero esposti agli attentati suddetti, dai quali attentati male potendosi quei cultori soli personalmente difendere, una custodia comune per mezzo dei baracelli doveva ottimamente conseguire l'assunto, come lo conseguirebbe ancora per certo in molti altri luoghi, che ora diconsi desolati dai furti di campagna.

« Se non che sarà lecito notare che il baracellato, istituto efficace in una condizione di scarsa civiltà o di civiltà volgente a corruzione, e perciò a decisa decadenza, non ci pare istituto di civiltà vera, dove i latifondi devono avere casamenti necessari a dare stanza ai cultori permanenti di essi, i quali devono esserne ad un tempo i guardiani, e dove le minute proprietà devono aver pure, se non concentrico, almeno poco distante il modesto abituro del possidente delle medesime, onde possa accudirne l'assidua coltivazione, non che la vigilante custodia. Al più, a spese comuni, può in siffatta condizione ammettersi qualche guardacampi o guardaboschi, il quale, perlustrando di continuo il territorio assegnatogli, sopravveda a contegno dei furti di campagna, e, cogliendone gli autori, possano costoro venire prontamente puniti con castigo efficace, perchè appropriato. »

Sin qui il Petitti, il cui giudizio sulla inciviltà di questa istituzione consente col mio.

Ora attendete se la medesima sia inutile quale io la notai. Stimano i patroni del sistema baracellare che la sua utilità non possa mettersi in dubbio, perchè riconosciuta e lodata da molti; quindi deducono che sia interesse pubblico che il medesimo, d'alquanto migliorato, venga rimesso in onore colla sanzione del Parlamento.

Chi l'ha lodato, l'ha potuto fare ragionevolmente riguardandone l'idea, che era l'impedimento dei furti, la compensazione dei danni. Ma queste conseguenze si avverarono nella pratica? I furti di campagna furono impediti? I danni furono compensati?

Devono i baracelli essere persone di probità; ed io credo che nove in dieci sieno uomini probi; ma un solo non proba basta a far le parti di molti ladri; perchè, potendo andare dove vuole, entrare in tutti i tenimenti, a tutte le ore, senza che alcuno gli faccia opposizione, o muova richiamo, egli ha quanta comodità vuole a rubare quanto voglia appropriarsi. In ogni parte dell'isola io ho udito molti danneggiati accusare qualcuno del baracellato.

Ma, pur supponendo in tutti la desiderata probità, supponendo pure quello zelo che promettesi, possono essi ritenere i ladri dall'invadere le altrui possessioni e togliersi parte del

frutto? Possono ritenere i malfattori che non spargano il uoco, o tronchino le piante fruttifere, od ammazzino le bestie di servizio, o facciano alle medesime qualche offesa?

Tutti questi malefizi sono opera notturna, ed i baraccelli non hanno gran volontà di far la ronda, massime in nottate oscure e procellose, che sono le più favorevoli ai ladri; e, se pure i pochi che devono far la guardia adempiono il loro dovere, e perlustrino singoli le vie vicinali, certamente i ladri non ne avranno gran timore, e faranno i loro fatti anche prossimamente al paese ed alla via che sogliono battere quelle guardie. I danni sono compensati? Anche su questo io ho udito da ogni parte levarsi dei lamenti, e deplorarsi l'assenza della giustizia. Bisogna provare in tempo utile i danni; quindi si oppongono eccezioni; si litiga sul valore dei danni, e infine i danneggiati alla inutile contribuzione per l'assicuramento devono aggiungere la diminuzione che loro ha causato il ladro o nemico, e a questo le spese della lite.

Ai quali allegati se non si può contraddire, se non da chi abbia su questo particolare molto limitate le idee, resterà vera la mia asserzione che non si ha comunemente nessuna utilità pratica da questo istituto, che per lo contrario senza esso minori sarebbero i danni.

Una nuova prova dell'inutilità di questa istituzione mi è somministrata da un altro pensiero del sullodato Petitti nel luogo citato, ed io la presenterò.

Ignota per gran tempo al mondo questa istituzione del baraccellato, finalmente alcuni la descrissero, e fu conosciuta in queste provincie da coloro che desideravano reprimere i ladroncelli di campagna; fu considerata, devo dire, anche dallo stesso Governo, il quale avrebbe voluto trovar modo con cui assicurare le proprietà rurali, e tuttavolta nè alcun comune volle sperimentarla, nè il Governo la propose.

Da che io credo sia provato che nessuno fu persuaso della sua utilità ed efficacia. Nè si dica che sia una imitazione del baraccellato sardo lo stabilimento del corpo di guardie campestri, stato proposto dal Consiglio comunale della città di Casale ed approvato con regio decreto del 18 luglio 1852, imperocchè sono tanto enormi le differenze, che i due termini del paragone non possono essere più dissimili, più disparati. Dopo una seria considerazione sopra i due sistemi, l'istituzione di Casale si dovrà lodare come istituzione di tempi civili, quella del baraccellato come istituzione di tempi barbari.

Non lascerò poi senza risposta un altro argomento che si propone per provare l'utilità da me contraddetta.

Il Governo, opponesi, ha mantenuto questa istituzione dopo aver tolto il feudalismo e distribuito una gran massa di terreni; e per tanto ha riconosciuto la sua utilità. Il quale ragionamento crolla tutto ad un tratto come sia dichiarata la vera ragione per cui il Governo ha mantenuta quell'istituzione. Ed è vero che esso l'ha mantenuta sol per questo che non voleva private le finanze della quinta baraccellare in tanta scarsezza, quanto sappiamo delle rendite fondiaria dell'isola.

Ad ultima confermazione dell'inutilità della oppugnata istituzione, sottometterò alla Camera una nuova considerazione sullo scopo della medesima.

Lo scopo principale del baraccellato era in assicurare i seminati delle terre aperte dalle devastazioni degli animali e in assicurare i giumenti che si lasciavano sciolti nei pascoli pubblici dalle mani dei ladri.

Ebbene un tale scopo è già mancato da che furono liberate dalla servitù del pascolo le terre di proprietà privata, e fu frenata la licenza dei pastori erranti. Nè quindi potrà man-

tenersi la consuetudine dei prati, perchè sarebbe sottratta all'agricoltura una notevole area produttiva e favoreggiata la spensieratezza di coloro i quali mandano nel prato le bestie affaticate dal giogo o dal basto, e ingratamente negligenti del loro nutrimento le abbandonano alla Provvidenza.

Pertanto, se cessò già il fine cui riguardavasi nel servizio baraccellare, si può ragionevolmente sostenere che tuttavia sussista la sua utilità, dove pure nei primi tempi e in altri sia stato utile?

Avendo dopo le altre ragioni, per cui riconosceva questo progetto non meritevole dell'approvazione del Parlamento notato in terzo luogo che la conferma del sistema baraccellare sarebbe stata gravosa ai contribuenti, resta che rilevi l'aggravio.

E questa ragione vuol essere ben ponderata perchè è nostro dovere di difendere il popolo, che ci ha eletto suoi rappresentanti, dalle contribuzioni che non esige la necessità e nè pur consiglia un'utilità.

Ora, se noi acconsentiremo a questo progetto, i proprietari dei comuni dove il baraccellato sarà ammesso, o per errore o per interessi particolari, dovranno diminuire i loro guadagni, già ben diminuiti di quanto domandasi da essi per lo Stato, per la provincia, per il comune, dovranno ancora diminuirli della mercede che sarà domandata dai baraccelli per l'assicuramento dei loro frutti, del loro bestiame ed altro, sebbene abbia patito danno, o non lo abbia scansato per diligenza di quelle guardie.

Ripigliando i sommi capi delle cose ragionate, dirò che, se l'istituzione del baraccellato fu suggerita e consigliata dalle infelici condizioni dei secoli barbari; se ormai non può rispondere al fine inteso; e se aggiungerà un nuovo aggravio ai contribuenti già abbastanza caricati, essa è veramente indegna dei nostri tempi civili, inutile, e peggio ancora, come dicea, cioè gravosa al popolo; e che, essendo tale, non deve la Camera col suo voto confortarla a una nuova, sebbene brevissima, durata.

Si escluda pertanto dalla discussione questo progetto, degno di essere messo sopra le altre carte dell'archeologia feudalistica della Sardegna, e si lasci ai comuni che deliberino sui provvedimenti speciali, che, secondo le circostanze particolari, crederanno più utili a impedire che le proprietà sieno offese, come ha potuto fare il municipio di Casale.

Dei quali provvedimenti poco io credo sarà il peso per i proprietari e la necessità anderà diminuendo, come la polizia meglio stabilitasi in quel paese indebolirà l'audacia dei ladri, e i proprietari prendano essi stessi a custodire i loro tenimenti.

SULLI. Io non credo cosa convenevole il lasciar la Camera sotto l'impressione, di qualunque forza possa essa essere, delle parole dell'onorevole deputato Angius, il quale vorrebbe che questo progetto di legge fosse rimandato agli archivi archeologici: egli, studioso come è di vieta archeologia, mi pare che questa volta abbia obbedito alle sue antiche abitudini anzichè alle necessità legislative del paese; egli ha impugnato il progetto di legge, sia nella teoria, come nella pratica. In quanto alla teoria, egli ha detto che questo progetto ricorda tempi barbari, tempi del medio evo, tempi nei quali i terreni essendo feudali, erano devastati dai ladri.

Ma io domanderò se al presente che i diritti feudali più non esistono siano scomparsi i ladri.

Nella tornata d'ieri la Camera approvò un progetto di legge inteso a stabilire una nuova giudicatura a Casale, territorio non feudale, massimamente perchè in quel territorio succedono molti furti di campagna; quindi chiaro si scorge che

tanto sotto il diritto feudale quanto in qualsiasi sorta di tempo è mestieri avvisare al mezzo di ovviare al danno che i ladri, coevi di ogni tempo, possono arrecare alla proprietà.

Il deputato Angius asserì che le disposizioni di questa legge in pratica riuscirono inutili in quanto che i baracelli non amavano di far ronda di notte, sebbene appunto nel tempo notturno si soglia arrecar danno ai proprietari.

Io affermo che tal cosa è inesatta, perchè il servizio che i baracelli debbono adempiere è strettamente notturno, e qualora nel prestassero dovrebbero pagare i danni.

Egli aggiunse che questi non si pagavano. Ciò similmente non è esatto, ed il fatto è contrario a tale asserzione; giacchè, sebbene possa accadere che qualche baracellato faccia una lite ingiusta, appunto per questo al finir della lite incontra i maggiori danni dipendenti dalla condanna nelle spese.

Egli ha parlato dell'inutilità di questo provvedimento, inquantochè al presente in Sardegna la proprietà è perfetta, e che quindi il bestiame vagante non può introdursi nei terreni.

Sta bene che v'è una legge la quale ha ciò statuito; ma questo non basta, ed è mestieri che ve ne sia un'altra la quale avvisi al modo di dare esecuzione alla prima.

È vero che i terreni in Sardegna sono considerati di proprietà perfetta; ma è certo altresì che, onde la legge sia eseguita, è d'uopo che essi siano custoditi. Ora tale intento non si può meglio raggiungere che coi baracellati.

Io ho fatto queste osservazioni nella discussione generale acciò la Camera non rimanesse sotto l'impressione delle parole dette dall'onorevole deputato Angius, ed affinché non si persuada delle di lui archeologiche idee. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda dichiarar chiusa la discussione generale, e di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera dichiara di passare alla discussione degli articoli.)

(Sono approvati senza discussione i primi dodici articoli seguenti:)

« Art. 1. Le compagnie baracellari della Sardegna cesseranno di essere obbligatorie alla scadenza del mese di luglio 1853.

« Art. 2. È fatta facoltà a ciascun comune di deliberarne la conservazione ed il ristabilimento.

« La deliberazione del Consiglio comunale sarà sottoposta all'approvazione dell'intendente.

« Art. 3. Le compagnie baracellari saranno composte per ciascun comune di un capitano, un luogotenente ed un sottotenente, e di quel numero di sott'ufficiali, caporali e baracelli che il Consiglio comunale crederà necessario per la custodia e sorveglianza dei beni situati nel comune.

« Art. 4. La formazione di queste compagnie si farà per arruolamenti volontari.

« Art. 5. Tostochè la formazione delle compagnie baracellari ed il relativo capitolato avranno ottenuto la superiore approvazione, a termini della presente legge, il sindaco ne darà avviso al pubblico mediante apposito manifesto, cui sarà pure annesso il capitolato anzidetto.

« Le domande per essere ascritto fra i baracelli si dovranno presentare al Consiglio comunale nel termine di giorni trenta dalla data del manifesto summentovato.

« Di queste domande si terrà apposito registro dal Consiglio comunale.

« Art. 6. Alla scadenza di detto termine sarà riunito il Consiglio comunale per deliberare, a maggioranza assoluta di

voti, sull'ammissibilità dei soggetti iscritti nel registro; e nel caso di eccedenza del numero, per procedere alla scelta di quelli fra gli aspiranti che si reputeranno più idonei a tale servizio.

« Art. 7. Saranno esclusi dal far parte delle compagnie baracellari:

« 1° Coloro che non sono iscritti nei ruoli della milizia nazionale;

« 2° I condannati per alcuno dei reati previsti nel lib. 2°, tit. 3, cap. 1, sez. 1, 2 e 7, e nel tit. 4, cap. 1, 2 e 4 del Codice penale;

« 3° Coloro ai quali sia stata inflitta una pena criminale o correzionale per reati contro la proprietà, o quella del carcere oltre sei mesi per reati contro le persone;

« 4° Coloro che siano stati puniti per abuso nella ritenzione o nel porto d'armi;

« 5° Coloro che non giustifichino una condotta proba ed onesta, ed una competente possidenza per guarentire gl'interessi dei proprietari.

« Art. 8. Potranno essere ammessi fra i baracelli, tuttochè non iscritti nei ruoli della milizia nazionale, quelli che ne sono dispensati per la sola eccedenza d'età, purchè riuniscano gli altri requisiti.

« I figli di famiglia non possidenti, tuttochè iscritti nei ruoli della milizia nazionale, non saranno ammessi fra i baracelli, salvo che il padre risponda pel fatto del figlio.

« Art. 9. L'ammontare della possidenza, di cui al numero 5 dell'articolo 7, sarà fissato dai rispettivi Consigli comunali.

« Art. 10. Qualora il numero degli individui che si presentano per essere arruolati nel baracellato, e nei quali il Consiglio comunale abbia riconosciuto concorrere i requisiti prescritti, non arrivi a quello fissato dall'articolo 3, potrà lo stesso Consiglio deliberare che si formi ciononostante la compagnia, salva una nuova approvazione dell'intendente, e purchè i baracelli iscritti acconsentano espressamente ad incaricarsi del servizio, e ad incontrare tutta la responsabilità secondo il capitolato.

« Art. 11. La nomina degli ufficiali, sott'ufficiali e caporali si farà da tutti gl'individui componenti la compagnia nei modi e nelle forme prescritte per la milizia nazionale dagli articoli 41 e 42 della legge 4 marzo 1848.

« Art. 12. Tutte le menzionate formalità dovranno essere compite prima del giorno della scadenza dell'esercizio baracellare antecedente.

« In tal giorno la nuova compagnia baracellare verrà installata nell'esercizio delle sue funzioni per cura del sindaco.

« Art. 13. Le compagnie baracellari assicurano i beni dai furti e danni mediante un compenso a carico dei proprietari.

« Un capitolato, formato dal Consiglio comunale ed approvato dall'intendente, determina la natura ed estensione dell'assicurazione e dei compensi, la durata, la qualità e la disciplina del servizio dei baracelli, come pure se l'assicurazione per parte dei proprietari debba essere facoltativa od obbligatoria, ed in qual forma debbano essere fatte le consegne.»

SULLIS. Io bramerei che non fosse cancellata l'ultima parte di quest'articolo, e ne dirò brevemente i motivi.

Egli è certo che l'istituzione dei baracellati è utilissima cosa, ma del pari a me sembra certo che, se mai questa istituzione potesse, non nel momento attuale, perchè è impossibile, ma in progresso di tempo venire surrogata da stanziali guardie campestri nei diversi poderi, si riuscirebbe me-

glio nell'intento che tutti ci proponiamo di impedire al possibile i furti di campagna.

Ora col cancellare l'ultima parte di quest'articolo, mi pare che si tolga ogni qualunque progresso di queste guardie campestri, che al certo nessun proprietario il quale attualmente tenga una guardia campestre, vorrà sottoporsi alla spesa del mantenimento di questa guardia, e nel medesimo tempo alla spesa per l'assicurazione verso il baraccellato. Procedendo a questo modo le cose, si viene in ultima analisi a concludere che le guardie campestri dovranno cessare del tutto invece di aumentare. Ora io non posso acconciarmi a credere che siffatta cessazione possa essere utile al paese.

Si dice nei motivi esposti nella relazione, che, se mai si mantenesse quest'ultimo periodo, ne verrebbe che i grossi proprietari, che tengono queste guardie campestri verrebbero indirettamente ad essere cautelati dal baraccellato, il quale sorveglierebbe i poderi contigui ai loro. Ma innanzi tutto io credo che, quando un proprietario tenga nel suo fondo una guardia campestre non abbia più bisogno della sorveglianza del baracello, quindi non ne venga quel tal danno, che la Commissione teme. Anzi, io rivolgendolo l'argomento in contrario senso, potrei sostenere che, appunto per l'effetto della continua permanenza nel fondo della guardia campestre, il fondo vicino medesimo ne viene in certo modo ad avere una guarentigia, perchè i ladri non amano certo incontrarsi con una guardia campestre.

Dunque, o che si consideri per se stessa la cosa, o che si voglia ravvisare nei risultati pratici, per me sono di sentimento che quest'aggiunta all'articolo 13, che il Ministero aveva introdotta nel suo progetto, debbe mantenersi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Asproni.

ASPRONI. Io parto da diverse speranze, che non quelle che ha l'onorevole mio amico, deputato Sulis. Egli crede che potrà venire un tempo in cui il baraccellato sarà surrogato dalle guardie campestri. Io invece porto opinione che l'utilità del baraccellato sarà tale e tanta da impedire la propagazione delle guardie campestri. Una volta che si è stabilita l'indennità ed il risarcimento dei danni, è impossibile che un proprietario non si raccomandi a questa compagnia che lo assicuri, invece di tenere un uomo a sue spese senza condizione di avere il risarcimento dei danni sofferti.

Dunque tutti gli argomenti sono in favore dell'utilità della compagnia o della speranza che non vi sia necessità delle guardie campestri. Del resto la Commissione si è indotta a questo sistema di conciliazione acciocchè non si creasse uno seisma nello stesso comune, nel caso che il municipio emettesse il parere di stabilire questa compagnia obbligatoria. In fatto poi sta che la cosa è di poca importanza, sia che si ammetta l'esenzione delle guardie campestri, sia che si escluda; perchè pochissimi sono i proprietari che abbiano queste guardie campestri.

Io non so come pensi la Commissione, perchè su questo punto non l'ho consultata, ma per parte mia credo che sia di poco valore l'ammettere o rigettare quest'alinea dell'articolo 13.

PISANO-MARRAS, relatore. Io debbo manifestare, a nome della maggioranza della Commissione, che fu proposta la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 13, dopochè si volle conservare al Consiglio comunale la facoltà di dichiarare obbligatoria l'assicurazione de' beni.

Io in seno alla stessa Commissione proponeva la soppressione dell'ultima parte del primo alinea, appunto là dove si tratta di conservare al Consiglio comunale il diritto di stabilire l'assicurazione in via obbligatoria. Questo emenda-

mento mi sembrava ragionevole assai; perchè metteva in parità di condizione tanto il baraccellato, quanto i cittadini proprietari.

Siccome in fatti è libero ai militi della guardia nazionale di arruolarsi volontariamente fra i baracelli, così mi pareva dover essere libero a' cittadini proprietari l'assicurare o no i propri beni: dunque, affinchè si ottenga la parità di condizione, e perchè ciascuno abbia libero l'esercizio e la disponibilità dei suoi diritti, è necessario che l'ultima parte del primo alinea venga eliminata.

Mi si osservava che, se noi togliessimo al Consiglio comunale la facoltà di dichiarare obbligatoria l'assicurazione dei beni, in molti comuni cesserebbe di fatto questa istituzione. Ma io allora replicava: ebbene, se cesserà di fatto, vuol dire che in quei comuni è inutile siffatto stabilimento, e non ne verrà alcun inconveniente.

Si diceva inoltre da quelli che contrastavano al mio emendamento, esser facile di mettere i proprietari in pari condizione, qualora si togliesse l'ultimo alinea di questo articolo, perchè allora non vi sarebbe a temere che alcuni grossi proprietari avessero ad influire moralmente sulla deliberazione del Consiglio comunale, e che i piccoli o mediocri proprietari abbiano a sopportarne il peso.

Il primo emendamento da me proposto nel seno della Commissione non si è adottato, perchè la stessa Commissione si è divisa in voti eguali, e perciò il primo alinea è rimasto intero, come ho detto nella relazione, e nel modo progettato dal Ministero.

Intanto, onde l'articolo fosse più collegato e logico, fu anche soppresso l'ultimo alinea del detto articolo 13, non ostante che io avessi osservato essere quello un mezzo di progresso, eccitando i proprietari a provvedere alla custodia dei beni per mezzo di guardie campestri di loro scelta e fiducia senza ricorrere alla sorveglianza del baraccellato: e rimaneva così a tutti intatta e libera la facoltà di provvedere a loro talento alla conservazione dei propri beni.

Debbo finalmente dire che la Commissione con quattro voti ha creduto opportuno di sopprimere l'ultimo alinea di quest'articolo, mentre due membri della medesima opinarono per ottenerlo, com'era scritto nel progetto del Ministero.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io ho aderito all'emendamento della Commissione, perchè le ragioni su cui si fonda, mi sembrarono giuste.

Infatti non parmi che, quando un proprietario tenga guardie speciali, ed abbia beni posti frammezzo a quelli degli altri abitanti del comune, possa ancora sperarsi utilità dallo stabilimento del baraccellato; in quanto che la fatica dei baracelli non diminuendo, perchè essi devono estendere la loro sorveglianza a tutto il territorio, i compensi loro dovuti vogliono pur essere gli stessi. Ora necessariamente questi compensi si duplicherebbero a carico di una sola parte del territorio, quando si consentisse che andassero esenti da questo contributo coloro che tengono guardie speciali.

A fronte di questa osservazione ho dovuto riconoscere essere assai meglio ritornare ai principii generali i quali vogliono che, siccome tutti i servizi pubblici sono pagati da tutti i cittadini dello Stato, così tutti i servizi comunali devono essere pagati da tutti i contribuenti del comune. Io non vedo alcuna legge che esoneri chi tiene guardie campestri particolari dall'obbligo di pagare una determinata parte delle contribuzioni, per esempio, pel mantenimento del corpo dei carabinieri. Ed in ciò io credo che la legge è giusta, in quantochè essa si preoccupa non degli interessi di uno o due, ma di tutti quanti i cittadini presi in massa. Quindi quella esen-

zione che si manteneva per un riguardo allo stabilimento delle guardie campestri già in vigore, stimo debba essere soppressa e dichiarata così in principio obbligatoria l'associazione pel baraccellato.

SULIS. Gli argomenti testè addotti dal signor ministro dell'interno portano la questione, non più sul carattere proprio di questa compagnia baraccellare, ma la trasportano più oltre, cioè alla teoria dell'utilità pubblica, cui tutti sono tenuti di partecipare coi medesimi sacrifici.

Ma io sostengo invece che l'istituzione del baraccellato sia propriamente una compagnia di assicurazione, e che quindi abbia significato assai più ristretto dell'allegato dal signor ministro.

Adunque essendo una compagnia di assicurazione, mi pare che debbano cessare tutti quegli argomenti tratti dal principio di una istituzione pubblica a mantenere la quale tutti i cittadini sono egualmente tenuti.

Il signor ministro ha ripetuto gli argomenti che la stessa Commissione fece nel suo rapporto, vale a dire che i proprietari dei fondi dove esistono guardie campestri avrebbero gratuitamente la sorveglianza del baraccellato che dovrebbe vigilare i poderi attigui che privi di guardia campestre sono al baraccellato affidati.

Ma mi pare di aver già dimostrato come questo argomento tenga tanto per la tesi che ha sostenuto il signor ministro, quanto per la tesi da me esposta.

Egli è poi un fatto, io ripeto, che il padrone del fondo contiguo a quello dove esiste una guardia campestre tiene già una certa guarentigia dalla sola esistenza della guardia campestre nel fondo vicino, perchè nessun ladro vi sarà così poco accorto che voglia intramettersi in un podere, attiguo al quale esiste una guardia campestre, a cui difficilmente potrà sfuggire, se non altro, siccome testimonio del suo reato.

Piuttosto il mio amico deputato Asproni disse una ragione che tiene assai in apparenza: egli disse: « guardate, in ultima analisi, come la cosa procederà per effetto del baraccellato: il proprietario danneggiato ottiene il risarcimento del danno patito: ora non è da credere che siavi alcun proprietario che voglia rifiutare questo compenso, compenso che non può direttamente ottenere pel danno che abbia patito nel fondo dove si abbia solo la guardia campestre. »

Questo argomento ha un certo valore, ma io dico: lasciate che questi proprietari facciano da per sé i loro conti, se loro tornerà a conto di aver piuttosto il baraccellato che la guardia campestre, lasceranno la guardia e si atterranno al primo.

Ma per altra parte non facciamo in modo con questa legge da impedire l'incremento della istituzione delle guardie campestri nell'isola, la quale, a mio credere, se venisse generalizzata, servirebbe di maggior freno ai ladri di quello che sia col baraccellato, perchè altro è la sorveglianza ambulante del baraccellato, altro è una sorveglianza stanziale come quella che viene fatta dalle guardie campestri.

Ora io dico: se noi non lasciamo in disparte l'ultimo alinea dell'articolo 15, non facciamo altro che abolire interamente l'istituzione ora nascente in Sardegna delle guardie campestri; ma l'abolire questa istituzione non può in alcun modo profittare alla repressione continua dei ladri di campagna.

Lasciate adunque che queste guardie campestri possano generalizzarsi nell'isola; questi sono gli argomenti pei quali io insisto nella proposta che vi ho fatto.

CARELLI. La risoluzione delle questioni che si sono sollevate in questo articolo dipende interamente dalla decisione di una questione preliminare.

La principale questione che si è proposta nel seno della Commissione, quella si è, se l'istituzione del baraccellato debbasi considerare come un'istituzione privata, ovvero come un'istituzione pubblica per ciò che concerne la Sardegna.

Considerandola come un'istituzione privata, era il caso di lasciarla facoltativa in tutti i comuni; se in vece si riguarda come istituzione pubblica, vale a dire attinente al diritto pubblico, era mestieri di accordare la facoltà ai comuni di renderla obbligatoria onde ovviare allo sconcio che le deliberazioni da questi prese di stabilire i baracelli non rimanessero per avventura inefficaci per mancanza di abitanti che volessero associarsi a siffatta istituzione.

Essendo prevalsa l'idea di considerare il baraccellato come istituzione pubblica, in vista delle speciali circostanze della Sardegna, era d'uopo, di necessità, di applicare ad esso tutte le massime che si riferiscono alle pubbliche istituzioni. Ora, dai pesi a queste relativi non è lecito ad un privato di esimersi, epperò nei casi in cui i Consigli comunali rendessero obbligatoria l'istituzione del baraccellato, sarebbe stato assurdo che taluno avesse potuto dispensarsene pel pretesto che può pagare le guardie campestri.

È chiaro che, se colui che è ricco, può esimersi dal concorrere a quest'istituzione dicendo: io pago perchè i miei beni siano custoditi, per eguale ragione colui il quale non può pagare le guardie campestri ha diritto di dire: difendo i miei beni io stesso.

Questi sono i motivi per cui, risolta la questione nel senso che io ho spiegato intorno all'istituzione del baraccellato, bisogna necessariamente concludere, secondo l'avviso della maggioranza della Commissione, per la soppressione del terzo alinea dell'articolo 15. L'onorevole deputato Sulis ha opposto all'abolizione di quest'alinea l'utile che possono rendere le dette guardie campestri, dicendo che i proprietari che tengono guardie campestri rendono altresì servizio ai poderi circconvicini; ma quest'utilità io non so in guisa alcuna vederla, imperocchè io non posso ammettere che le guardie campestri destinate alla custodia di un fondo, impediscano i ladri dal rubare nei fondi circconvicini. Io sono persuaso che non si verificò mai esempio che una persona pagata per difendere, anche a rischio della propria vita, un determinato luogo, voglia poi arrischiarsi per difendere un luogo che non fu commesso alla sua sorveglianza.

In conseguenza, non mi darò mai a credere che le guardie campestri possano essere d'utilità ai fondi, la cui custodia non è stata loro affidata; e mancando quindi quest'argomento, manca tutto il fondamento dell'obbiezione fatta dall'onorevole deputato Sulis; e perciò insisto perchè sia adottata la soppressione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti quest'articolo per divisione. La prima parte, su cui non v'è contestazione, è così concepita:

« Le compagnie baraccellari assicurano i beni dai furti e danni mediante un compenso a carico dei proprietari.

« Un capitolato, formato dal Consiglio comunale ed approvato dall'intendente, determina la natura ed estensione dell'assicurazione e dei compensi, la durata, la qualità e la disciplina del servizio dei baracelli, come pure se l'assicurazione per parte dei proprietari debba essere facoltativa od obbligatoria, ed in qual forma debbano essere fatte le consegne. »

(La Camera approva.)

Ora viene la seconda parte, la cui adozione è oppugnata dalla Commissione e sostenuta dal deputato Sulis.

« Non può tuttavia l'assicurazione essere fatta obbligatoria

per quei proprietari che, usando delle facoltà sancite con le regie patenti del 12 settembre 1840, tengono guardie campestri particolari per la custodia dei loro beni. »

(La Camera rigetta.)

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 20 inclusivamente.)

« Art. 14. L'esercizio delle funzioni baraccellari è considerato come servizio ordinario della milizia nazionale per quei baraccelli che vi si trovassero iscritti.

« Art. 15. I baraccelli, cumulativamente alla milizia nazionale, di cui fanno parte, ed all'altra forza pubblica, esercitano, sotto la dipendenza dell'autorità politica, la continua sorveglianza ed il servizio ordinario per impedire i furti ed i danni. Dovranno anche fare le pattuglie notturne nell'interno dell'abitato, semprechè, od i beni quivi esistenti siano compresi nell'assicurazione, o vi sia la richiesta speciale della prefata autorità.

« Art. 16. I baraccelli possono, senza speciale permesso, andare muniti d'armi di qualunque specie non proibite, sì dentro che fuori dei limiti del territorio in cui prestano il loro servizio.

« Art. 17. Avrà ogni compagnia baraccellare un attuario, il quale sarà prescelto a maggioranza di voti dagli individui componenti la compagnia stessa, ed approvato dal Consiglio delegato.

« Questo attuario potrà essere scelto, sia fra i baraccelli, sia fuori di essi, e le di lui attribuzioni saranno determinate dal regolamento che emanerà per l'esecuzione della presente legge.

« Art. 18. Avrà inoltre un cassiere per la conservazione dei fondi, eletto nel seno della compagnia, ed approvato come nell'articolo precedente.

« Art. 19. Lo stipendio dell'attuario e del cassiere sarà determinato dalla compagnia.

« Art. 20. Dal fondo baraccellare, composto dei diritti assegnati alla compagnia, a termini dell'articolo 13, si preleveranno le indennità da prestarsi ai danneggiati, gli stipendi del cassiere e dell'attuario, le spese di liti, e tutte le altre che possono occorrere pel servizio. Il rimanente sarà diviso in porzioni eguali fra tutti i membri della compagnia senza distinzione di grado.

« Art. 21. Le contestazioni pei piccoli danni e contravvenzioni, non eccedenti le lire 15, saranno risolte dal sindaco.

« Trattandosi di somma maggiore, ne conosceranno sempre sommariamente i giudici ed i tribunali ordinari, secondo le rispettive loro attribuzioni. »

ASPRONI. Io desidererei che a questa proposta nulla s'innovasse di ciò che si è da tempo immemorabile praticato in Sardegna.

Invece del sindaco, sarebbe meglio di conservare i giurati, chiamati nel nostro paese *giudici eletti*. Questi giudici eletti spargono molta luce sopra le questioni che si fanno intorno ai danni ed ai malefici, ed i loro giudizi sono una preparazione importante, anche pel caso che la controversia venga portata davanti ai tribunali superiori, perchè essendo essi esperti di tutte le consuetudini locali e delle condizioni del paese meglio del sindaco, ed anche meglio del giudice, sono acconci a profferire un giudizio.

Si dice che questo giudizio lo potrebbe profferire egualmente il sindaco. Ma prego la Camera a riflettere che, trattandosi di un affare così geloso, potrebbe anche accumulare sul capo del sindaco un nuovo tesoro di odiosità nel comune, le quali odiosità spariscono se si tratta di giudici che siano

eletti dalla compagnia stessa e dal comune, i quali siano destinati specialmente per questo ufficio.

Io quindi proporrei che, sopra qualunque danno, innanzi tutto si ascoltasse il giudizio di questi giudici del fatto, i quali non dovrebbero aver limite sulla somma su cui pronunciare sentenza. Pronunciata poi questa sentenza, le parti litiganti potrebbero andare nanti qualunque tribunale, purchè sempre abbia avuto luogo prima questo giudizio. Soventi volte arriva che, per grande che sia il malefizio seguito, la sentenza dei giudici eletti sia così conciliativa, che le parti si acquietano. Parlo non per teoria, ma per l'esperienza che ho in questa materia. Io proporrei quindi che nulla fosse innovato, e che si conservasse l'istituzione vetusta dei giudici eletti.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Io non posso arrendermi al desiderio espresso dall'onorevole Asproni, per la necessità che vi ha, pubblicate che sieno una volta in Sardegna le istituzioni comunali, di dare alle funzioni del sindaco tutta quella maggiore importanza che è possibile, acciocchè la popolazione si avvezzi a considerarlo come il suo capo naturale, come quel magistrato che la legislazione riconosce potere accordare al comune. Io reputo che la cosa sia di molta importanza, inquantochè, finchè i sindaci non avranno preso nello spirito della popolazione quel grado a cui deggiono di necessità essere chiamati, non avremo organizzato nel paese una vera forza. Mi basterebbe pertanto questa considerazione per insistere nella proposta fatta dal Ministero, ma aggiungerò ancora l'osservazione, che fu accennata nella relazione della Commissione, che cioè è assolutamente incongruo che un giudizio pronunciato da giurati sia sottoposto a revisione. Il giudizio dei giurati deve essere perentorio e perfetto. Quello che potrebbe essere lasciato ai giudici legali, potrebbe tutto al più essere l'applicazione dell'articolo di legge; ma una volta che i giudici hanno constatato un fatto, non deve più essere commesso a nessun giudice di variare la loro sentenza.

L'onorevole deputato Asproni riconosce egli stesso che si dovrebbe di necessità lasciare che il tribunale rivedesse la decisione data da questi giurati; ed io credo che la cosa non possa essere diversamente, inquantochè dubito che l'educazione del nostro paese sia già arrivata a tal punto che tre giurati possano sempre pronunciare in cause di questa natura quel giudizio sicuro e certo da doverli fare prevalere ad ogni altro giudizio più indipendente. Quindi, posta la necessità di riservar sempre ai giudici di rivedere la decisione pronunciata dai giurati, io penso sia molto più conveniente di attenersi al progetto ministeriale approvato dalla Commissione. Reputo inoltre che questo sistema sia migliore, inquantochè, dando la revisione dell'arbitramento del sindaco ad un giudice, si mantiene sempre la legge nella sfera ordinaria che hanno mantenuta tutte le leggi sin qui; cioè dall'impiegato che ha una sfera di azione inferiore, come il sindaco, vi ha appello ad un impiegato che ha una sfera maggiore, che è il giudice di mandamento. Per conseguenza io prego la Camera di non voler fare innovazioni, le quali in ogni evento andrebbero coordinate col sistema dei giurati che porta ben altro studio che quello che si è fatto per la presente legge su tal proposito.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la proposta del deputato Asproni.

ASPRONI. La ritiro.

SULIS. Io proporrei che, invece di lasciare al sindaco la facoltà di risolvere solo le contestazioni per piccoli danni e contravvenzioni non eccedenti le lire 15, si allargasse la somma e si portasse almeno alle lire 50. In questo modo si

recherebbe anche un vantaggio agli assicurati, perchè loro si risparmierebbero le spese giudiziarie delle ordinarie liti e si darebbe una maggior larghezza all'autorità comunale alla quale per altro è affidata tutta la legge.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questo emendamento?

PISANO-MARRAS, relatore. Proporrei che questa somma si estendesse a lire 100.

PRESIDENTE. Il Ministero aderisce che sia portata a lire 100?

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 21 con questa variazione.

« Art. 21. Le contestazioni per piccoli danni e contravvenzioni non eccedenti le lire 100 saranno risolte dal sindaco.

« Trattandosi di somma maggiore, ne conosceranno sempre sommariamente i giudici e tribunali ordinari secondo le rispettive loro attribuzioni. »

(La Camera approva.)

(Si approvano quindi senza discussione i seguenti articoli :)

« Art. 22. Dall'arbitramento del sindaco si avrà solo il diritto di ricorrere al giudice di mandamento, che pronuncierà in via sommaria entro un termine non maggiore di tre giorni, senza dar luogo ad atti giudiziali formali e dietro sommarie verbali verificazioni di fatto.

« Art. 23. Gli arbitramenti fatti dal sindaco saranno iscritti in un registro su carta bollata.

« In carta bollata si spediranno egualmente sia le copie di essi arbitramenti che delle consegne dei beni e delle imputazioni di danni che si richiedessero dalle parti contendenti per presentarle in tribunale.

« Art. 24. Tanto le consegne dei beni dei privati cadenti sotto la custodia della compagnia baraccellare, quanto le denunce dei danni imputati al baraccellato, si faranno in carta libera, da riportarsi però al registro che ne terrà l'attuario formato in carta bollata.

« Art. 25. Nulla è innovato su quanto è disposto dalle reali patenti 12 settembre 1840 per lo stabilimento delle guardie campestri in ordine alla facoltà data ai privati di potersene provvedere. Saranno però sottoposti i loro beni alla custodia e sorveglianza del baraccellato, e ne sarà al medesimo corrisposto il relativo compenso, nel caso che il Consiglio comunale dichiarasse obbligatoria l'assicurazione. »

(Si passa alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	106
Maggioranza	54
Voti favorevoli	93
Voti contrari	11

(La Camera adotta.)

Annuncio alla Camera che per la tornata di venerdì sarà posto all'ordine del giorno il progetto di legge per la strada ferrata da Novara al lago Maggiore.

TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE COL GRANDUCATO DI MECKLENBOURG-SCHWERIN.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. A nome del mio collega il ministro degli affari esteri ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per un trattato di

commercio e navigazione col granducato di Mecklenbourg-Schwerin. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1758.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DELLO STABILIMENTO METALLURGICO DI SAMPIERDARENA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la cessione dello stabilimento metallurgico in Sampierdarena. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1501.)

Ne darò lettura :

« *Articolo unico.* È approvata la cessione dello stabilimento metallurgico in Sampierdarena, fatta dal Governo alla società in accomandita *Giovanni Ansaldo e compagnia* in conformità dell'istromento 15 novembre 1852 stipulato avanti l'intendente generale di Genova a rogito Boggio, di cui una copia autentica trovasi annessa alla presente, colle variazioni ed aggiunte contenute nell'unito progetto di convenzione del 12 aprile 1853 da ridursi in atto pubblico. »

Ora si darà lettura della convenzione.

(Uno dei segretari incomincia a leggerne i primi capitoli.)

MICHELINI. Tutti questi contratti sono correlativi, e bisognerebbe quindi leggerli tutti, con grande spreco di tempo. Senonchè è probabile, anzi è da credere che ogni deputato venga alle nostre radunanze abbastanza preparato, ed abbia per lo meno letto tutti questi contratti. Quindi la lettura riesce ora superflua.

PRESIDENTE. È appunto quello che mi si faceva riflettere dal ministro dei lavori pubblici in questo momento.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io faceva riflettere al signor presidente che questo contratto che si stava leggendo è il primitivo atto con Prandi e Taylor, e che potrebbe indurre confusione col leggerlo, perchè parla essenzialmente di molti dettagli che si riferiscono alla costruzione dello stabilimento.

Adesso non si tratta più di questo; dopo che Taylor e Prandi hanno fatta al Governo la retrocessione di questo stabilimento, il Governo ha convenuto in un contratto con una nuova società che essa lo riceva già costruito. Ecco di quanto ora si tratta.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini avendo proposto di omettere la lettura di questo documento, se non vi è opposizione, la Presidenza ne prescinderà.

È aperta la discussione generale sull'articolo del progetto. Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

Rileggo e metto ai voti l'articolo unico di questa legge.

(È approvato.)

L'ora essendo tarda, si rinvia a domani la votazione per squittinio segreto.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:•

1° Votazione della legge pella cessione dello stabilimento metallurgico di Sampierdarena;

2° Relazione di petizioni;

3° Discussione del progetto di legge per lo stabilimento di quattro nuove linee telegrafiche.